ABILITAZIONE PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

La legge n.62/2000 all'art.1, comma 5, lettera g), prescrive fra i requisiti posti per il riconoscimento della parità scolastica che il "personale docente sia fornito di abilitazione"; condizione questa che presuppone, ovviamente, il titolo di accesso per l'insegnamento.

Riguardo a quest'ultimo requisito, per la <u>scuola dell'infanzia paritaria</u>, fatto salvo quanto riportato nel bando di concorso, riportiamo, a titolo esemplificativo, elenco dei titoli di studio validi per esercitare l'insegnamento e quelli invece che non possono essere accettati:



- 1) Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) in Scienze della Formazione Primaria indirizzo Scuola Materna o Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (classe LM-85 bis). Questi sono anche gli unici titoli che al presente hanno anche valore di abilitazione per la scuola dell'infanzia (art.6, legge 169/08).
- diploma di Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (corso triennale di scuola secondaria di II grado; il diploma veniva rilasciato da Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), purché conseguito entro l'a.s. 2001-2002. Gli ultimi titoli validi sono stati rilasciati entro l'a.s. 2001/02, in quanto gli Istituti e le Scuole magistrali sono cessati completamente dall'anno scolastico successivo (dall'art. 3 della legge 19/11/1990, n. 341, attuato con D.I. 17/03/1997).
- 3) connesso al titolo di cui al punto precedente, è il diploma professionale di "Tecnico dei servizi sociali" (già diploma di Assistente di comunità infantili), rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale progetto "Egeria" (sperimentazione avviata dal 1988/89, con D.M. 08 agosto 1988, come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali; il titolo di studio è comprensivo dell' "Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio"). Anche in questo caso, il titolo è valido per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia, purché conseguito entro l'a.s. 2001/02;
- diploma quadriennale di **Istituto Magistrale**, titolo valido per svolgere la mansione di insegnante nelle scuole dell'infanzia e primaria, purché conseguito entro l'a.s. 2001/02;
- 5) connesso al titolo di cui sopra, è il diploma di **Liceo ad indirizzo Pedagogico-Sociale**, conseguito nell'ambito della sperimentazione di un quinquennio estensivo dell'Istituto Magistrale, avviata nel 1992/93 (C.M. n.27/91); il titolo è valido purché conseguito entro l'a.s. 2001/02.

TITOLI NON VALIDI



- 1) diploma di "Dirigente di comunità" (rilasciato al termine di un quinquennio ITAS);
- 2) diploma tecnico-professionale di "Tecnico dei servizi sociali", rilasciato da Istituti di istruzione professionale statali e paritari, ma non nell'ambito del progetto "Egeria", oppure conseguiti dopo l'a.s. 2001/02;
- 3) il diploma di "Vigilatrice d'infanzia";
- 4) la laurea in "Pedagogia";
- 5) la laurea in "Scienze dell'Educazione" (che ha sostituito la laurea in Pedagogia);
- 6) la laurea in "Scienze della Formazione", Indirizzo Educatore professionale;
- 7) la laurea in "Psicologia"
- 8) la laurea in "Scienze per la formazione dell'infanzia e della preadolescenza" (corso triennale)
- 9) la laurea magistrale "Dirigente e Coordinatore dei servizi socio-educativi e scolastici"
- il Master "Coordinamento Pedagogico di Nidi e Servizi per infanzia"

N.B.: i diplomi di **Scuola Magistrale** (e relative sperimentazioni purché corrispondenti) conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 e i diplomi di **Istituto Magistrale** (e relative sperimentazioni purché corrispondenti) conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi SEMPRE abilitanti per l'insegnamento nella **Scuola dell'infanzia**.